

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

\*\*\*\*\*

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE

**DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA**

\*\*\*\*\*

**ARTICOLO 1**

E' costituita L'Associazione, senza fini di lucro, denominata:

**“ASSOCIAZIONE PER I SITI REALI E LE RESIDENZE BORBONICHE ONLUS”**

**Organizzazione non lucrativa di utilità sociale**

**ARTICOLO 2**

L'Associazione ha sede in:

**Napoli – Via Lago Lucrino n. 74**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, ai fini organizzativi e per il perseguimento degli scopi sociali, potrà istituire uffici, recapiti e sezioni locali territoriali in Italia e all'estero, senza dover apportare modifiche al presente statuto.

**ARTICOLO 3**

L'Associazione, senza fini di lucro, ha come scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale svolgendo attività (c.d. a solidarietà presunta) nel seguente settore:

1 - tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.1409;

2 - tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art.7 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n.22;

ed attività (c.d. a solidarietà condizionata) nei seguenti settori:

3 - promozione della cultura e dell'arte;

4 - istruzione e/o formazione ai meno abbienti, in particolar modo assistenza scolastica per gli alunni dei quartieri più degradati delle città, con particolare attenzione alle zone ove persiste una bassissima scolarizzazione;

A tale fine, l'Associazione avrà una struttura organizzativa tale da permettere ai propri associati di:

- concorrere, nell'interesse della collettività diffusa, a promuovere una più ampia politica di tutela, promozione, valorizzazione e sviluppo dell'identità culturale e dell'ambito paesaggistico – territoriale del Mezzogiorno d'Italia (di seguito indicato come “contesto territoriale”), in particolar modo il Distretto Culturale dei Siti Reali, nell'ottica dello sviluppo locale sostenibile ed attraverso la partecipazione e il consenso delle comunità locali;

- promuovere un più ampio sistema territoriale e una rete integrata di relazioni tra gli attori pubblici e privati del contesto territoriale di riferimento, al fine di accrescere il coordinamento, l'integrazione, la reputazione, l'immagine e l'attrattività su un piano nazionale, euro - mediterraneo ed internazionale;

- promuovere contatti e rapporti di collaborazione con associazioni, università, fondazioni, enti, istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, nazionali, internazionali ed, in particolare, con quelle europee aventi scopi simili, al fine di stabilire maggiori scambi culturali e info – formativi sulle esperienze di conservazione, valorizzazione, gestione e sviluppo del patrimonio culturale e di sviluppo del territorio.

L'Associazione persegue i fini statutari con attività svolte direttamente o affidate a terzi nell'ambito di programmi di intervento di volta in volta stabiliti; cura direttamente la diffusione dei risultati delle proprie attività con i mezzi che ritiene opportuni ed è impegnata nell'organizzazione di momenti di incontro di qualsiasi natura e di qualsiasi

livello, volti alla promozione delle proprie finalità.

Secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997 è fatto assoluto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle innanzi menzionate così come previsto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ARTICOLO 4**

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **PATRIMONIO ED ESERCIZI FINANZIARI**

#### **ARTICOLO 5**

Il patrimonio della Associazione è costituito:

- a) dai conferimenti degli associati;
- b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione, nonché dai frutti civili e naturali che da detti beni possono maturare;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) dai contributi (quote associative annuali o mensili) degli associati e dalle quote di iscrizione.

#### **ARTICOLO 6**

La contabilità relativa alle attività sociali è tenuta osservando le disposizioni di legge, istituendo i registri e le scritture dalle stesse previste.

L'esercizio finanziario chiude al trentuno dicembre di ogni anno, con inizio dal 31/12/2008.

E' vietato procedere alla distribuzione di utili o avanzi di gestione, anche in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre ONLUS o ai fini di utilità sociale (sentito l'organismo di controllo, di cui all'Art.3, comma 190 della legge 662/96, – Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale – istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000), salvo diverse disposizioni imposte per legge; è obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale.

E'obbligo dell'uso dell'acronimo ONLUS nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

#### **ASSOCIATI FONDATORI – ASSOCIATI ORDINARI**

##### **ARTICOLO 7**

E' obbligo di uniformare l'organizzazione a principi di democrazia interna e, pertanto, l'Associazione avrà una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono associati fondatori i firmatari dell'atto costitutivo. Sono ammessi a partecipare all'associazione, quali associati ordinari, coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- dimostrino interesse allo scopo dell'associazione e si impegnino a partecipare alla vita dell'Associazione.

Potranno inoltre essere ammessi a partecipare all'Associazione le persone giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che perseguono finalità analoghe a quelle dell'associazione stessa.

Secondo quanto previsto dall'art. 10, lettera h), del Decreto Legislativo n. 460 del 04/12/1997 è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'istanza per l'ammissione viene sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione in via preliminare, fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea degli associati nella prima riunione ordinaria.

#### **ARTICOLO 8**

L'importo della quota di iscrizione per i nuovi associati, nonché delle quote associative (mensili o annuali) dovute dagli associati fondatori ed ordinari, viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento.

#### **ASSOCIATI ONORARI**

#### **ARTICOLO 9**

L'assemblea può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, un numero illimitato di associati onorari.

#### **ARTICOLO 10**

Possono essere nominati associati onorari tutti coloro i quali abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito delle attività collegate ai fini sociali dell'associazione stessa.

#### **ARTICOLO 11**

Gli associati onorari non sono tenuti a corrispondere alcun contributo all'Associazione e non hanno alcun diritto di voto in Assemblea.

#### **ASSOCIATI SOSTENITORI**

#### **ARTICOLO 12**

L'Associazione può avvalersi anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire Associati ma condividendo le finalità dell'Associazione stessa, versano un contributo periodico e/o "una tantum".

I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività dell'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

## **PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO**

### **ARTICOLO 13**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicata al Consiglio Direttivo, a mezzo lettera raccomandata con a. r., almeno tre mesi prima.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'assemblea per gravi motivi e/o per morosità, su proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente, ovvero su istanza dei due terzi degli associati.

L'assemblea delibera l'esclusione con la presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **ARTICOLO 14**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. L'Assemblea degli Associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
5. Il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli incarichi sociali sono assolutamente gratuiti e per la partecipazione alle riunioni degli organi e l'espletamento delle funzioni correlate alle cariche ricoperte non possono essere corrisposti compensi a qualsiasi titolo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

## ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

### ARTICOLO 15

L'Assemblea è formata da tutti gli associati fondatori e ordinari; ciascun associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea, previa convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo (mediante avviso scritto agli associati), si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di aprile per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

### ARTICOLO 16

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni volta lo richieda il Consiglio Direttivo, ovvero un terzo degli associati ed in tutti i casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Proviviri; approva le modifiche statutarie e del regolamento generale; approva il conto consuntivo, gli indirizzi e le direttive generali dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea, fatte salve le diverse maggioranze richieste dalla legge o dal presente Statuto, delibera, in prima convocazione, a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione la deliberazione (sempre a maggioranza dei voti) è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni sono constatate con processo verbale firmato dal Presidente e da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa durante l'adunanza.

L'Assemblea degli Associati può essere effettuata anche per corrispondenza, mediante votazione espresse su apposite schede.

In tal caso lo spoglio delle schede dovrà essere effettuato da una Commissione nominata dal Consiglio Direttivo, alla presenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **ARTICOLO 17**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a nove membri, compreso il Presidente eletti a maggioranza assoluta dall'Assemblea degli associati fondatori ed ordinari e dura in carica tre anni; i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, senza limitazioni e pertanto potrà compiere, in persona del Presidente, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare contrarre obbligazioni senza limite di importo, assumere impegni e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Esso procede pure alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione, alla nomina di professionisti esterni, concordandone il compenso.

### **ARTICOLO 18**

Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, si riunisce:

- in via ordinaria entro il mese di aprile di ciascun anno;
- in via straordinaria su convocazione del Presidente.

In ogni caso il Consiglio delibera a maggioranza assoluta; al Presidente spetta un voto al pari dei Consiglieri.

### **ARTICOLO 19**

Il Consiglio Direttivo nomina un segretario che redige e conserva in appositi registri i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché copia di tutti gli atti, ivi compresi i verbali delle Assemblee degli Associati.



**PRESIDENTE**

**ARTICOLO 20**

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente e due Vice Presidenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione ed il suo mandato è contemporaneo a quello del Consiglio Direttivo.

**ARTICOLO 21**

Il Presidente ha la rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**ARTICOLO 22**

La gestione economica-finanziaria e quella del patrimonio dell'Associazione sono controllate da un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Collegio dovranno essere eletti tra gli Associati e non dovranno essere né parenti, né affini sino al quarto grado, dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, durante la prima riunione, convocata dal Revisore anziano di carica, entro quarantacinque giorni dalla data di elezione, nomina tra i membri effettivi il Presidente, il quale convoca e presiede tutte le riunioni.

Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono valide se sono presenti due membri ed, in assenza del Presidente, ricopre tale funzione il Revisore effettivo più anziano.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è investito di ogni più ampio potere di vigilanza e controllo sulla gestione economica – finanziaria e del patrimonio dell'Associazione, nonché sulla istituzione e tenuta delle scritture contabili previste dalla legge in relazione alla natura dell'Associazione ed alle attività svolte.

In ordine all'espletamento dei propri compiti istituzionali, il Collegio stesso dovrà

provvedere alla revisione contabile in ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario e all'esame annuale del Bilancio consuntivo, con relativa delibera da presentare all'Assemblea degli Associati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà, quando ne ravvisi la necessità, convocare l'Assemblea degli Associati, oltre a convocarla quando siano venuti a mancare tutti i componenti del Consiglio Direttivo onde procedere alla nomina degli stessi.

#### **COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

##### **ARTICOLO 23**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti tra gli Associati, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio, dopo la nomina, provvederà ad eleggere il proprio Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato ad esprimere il proprio giudizio "ex bono ed aequo", senza formalità di procedure, su eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione e i suoi organi.

#### **SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

##### **ARTICOLO 24**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, con le stesse maggioranze.

#### **MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO**

##### **ARTICOLO 25**

Le modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto potranno essere proposte dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da un terzo degli Associati e sottoposti all'Assemblea che delibera con la presenza della maggioranza della metà più uno dei soci.

**CONTROVERSIE**

**ARTICOLO 26**

Tutte le eventuali controversie tra gli Associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre membri che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, dai primi due arbitri.

La nomina del terzo componente, con funzione di Presidente, verificandosi divergenze tra i due arbitri nominati dalle parti, sarà effettuata, su istanza dei due arbitri nominati dai contendenti, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

Il tutto secondo la disciplina dettata in materia dal C.P.C.

**REGOLAMENTO E RINVIO**

**ARTICOLO 27**

L'Assemblea degli Associati provvederà ad emanare un regolamento interno per lo svolgimento della vita dell'Associazione.

**ARTICOLO 28**

Per quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile ed altre disposizioni vigenti in materia.